



COMUNE DELL'AQUILA
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

ORDINANZA N. 13 del 4 FEB. 2015

DIVIETO DI ESCURSIONI FUORI PISTA

PREMESSO che:

- negli ultimi giorni della corrente stagione invernale si sono succedute più precipitazioni nevose anche di notevole intensità;
- gli strati nevosi creatisi lungo i pendii montani risultano tuttora disomogenei in termini di consistenza, coesione e temperatura e tali da far ritenere il rischio di distacco di grado 4;
- tale rischio già di per se elevato può essere ulteriormente aggravato dal passaggio di sciatori escursionisti,
- il distacco di masse nevose può interessare strutture ed infrastrutture pubbliche e private e mettere dunque a repentaglio l'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO che nella giornata odierna personale del Corpo Forestale della Stazione di Assergi ha confermato telefonicamente la persistenza del grado 4 del rischio di distacco di valanghe sui pendii del Gran Sasso frequentati da sciatori escursionisti;

RITENUTO NECESSARIO, a tutela della incolumità pubblica e privata, regolamentare la circolazione di sciatori escursionisti sui versanti del Gran Sasso frequentati nell'attuale periodo di forte rischio di distacco di valanghe;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 Dicembre 2005;

VISTA la Legge Regionale 8 Marzo 2005, n° 24- Testo Unico in materia di sistemi di Trasporti a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie;

VISTI gli Artt. 50, comma 3 e 54, comma 4 del Dlgsvo 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

- 1) Il divieto temporaneo dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci;
- 2) Il divieto della pratica del fuoripista o su terreno d'avventura su tutti i versanti del Gran Sasso ricadenti nel territorio comunale;

Il divieto deve considerarsi efficace dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino a tutto il 9 febbraio 2015; salvo rinnovo del provvedimento a seguito delle verifiche che saranno condotte dalla Commissione Valanghe il 9 febbraio 2015.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta di €. 50,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della Legge 689/ 1981 e successive integrazioni e modificazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di L'Aquila nel Termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- **Prefettura dell'Aquila**
- **Questura dell'Aquila**
- **Comando Stazione Forestale di Assergi**
- **Comando Stazione Carabinieri di Assergi**
- **Polizia Municipale**
- **Centro Turistico del Gran Sasso.**

IL SINDACO

Dott. Massimo Gialente

